



BIGLIETTO DI CANCELLERIA

TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione Fallimenti

N. 1/09 A.S.
OGGETTO:

Ancona, li 24/06/2009

Dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di :
**Società AVICOLA MARCHIGIANA SOC. COOP. A R.L., con sede in Castelplanio (Ancona) –
via Carroze Vaccili n. 13 – C.F. 01049370420 -**

- **Alla Società AVICOLA MARCHIGIANA SOC. COOP. A R.L., con sede in Castelplanio (Ancona) –via Carroze Vaccili n. 13 , in persona del Liquidatore sig. Tullio Melchiorre elett.te domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Fabiani in Ancona – via Ss Martino n. 23 (FAX 071- 2075270)**

Ai Commissari Giudiziali:

- **Dott. Roberto Corbucci di Macerata Feltria - Fax 0722 - 74384**

Prof. Avv. Andrea Dalledonne di Bologna - Fax 051-2759077

- **Dott. Pier Paolo Piccinelli di Roma - Fax - 06 - 68190940**
- **Avv. ti Mario Santaroni e Andrea Pietrolucci del foro di Roma, elett.te domiciliati c/o lo studio dell'Avv. to Maurizio Fabiani del foro di Ancona (FAX 071- 2075270)**
- **Pubblico Ministero**
- **Al Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per la Competitività - D.G. per la Politica Industriale – Ufficio XVIII – Roma (Fax 06-47052123)**
- **All'Archivio Notarile Distrettuale**
- **Alla Camera di Commercio – Registro Imprese - fax 0715898299**
- **Alla Camera di Commercio – Segreteria generale – fax 0715898322**
- **Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione - ANCONA**
- **Equitalia Marche Spa – Ancona (Fax 071-200166**
- **INPS – Ufficio Legale - ancona (Fax 071-508409**
- **Zucchetti Software giuridico srl (Fax 0444809107)**
- **Alla Regione Marche – Ancona (Fax 071-8062422)**
- **Al Sig. Sindaco del Comune di Castelplanio – Ancona (Fax)**
- **Alla International paper Italia – Bellusco, selettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Speciale Andrea di Ancona, che la rappresenta e difende congiuntamente all'Avv. Scisca Roberto del Foro di Monza (Fax 071 2070670)**

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 17 L.F. e del D.

Leg. 8 luglio 1999 n. 270, si comunica che con decreto emesso da questo Tribunale in Camera di Consiglio in data 16/6/2009 e depositata in cancelleria in data 24/6/2009, che si allega in copia , questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di amministrazione straordinaria della società indicata in oggetto.

Si prega di accusare ricevuta.

Il Cancelliere Cl

L. Uguine Giuliani



IL TRIBUNALE DI ANCONA

Dott. Lauro MOGETTA Presidente
Dott. Edi RAGAGLIA Giudice rel
Dott. Pietro MERLETTI Giudice

DECRETO

Di apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società AVICOLA MARCHIGIANA soc.coop.a r.l., ai sensi ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270

Dato atto che:

con ricorso depositato in data 24 febbraio 2009, Tullio Melchiorri, nella sua qualità di Liquidatore pro tempore della società Avicola Marchigiana soc.coop.a r.l., ha richiesto che fosse accertato e dichiarato lo stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 della società Avicola Marchigiana soc.coop.a r.l., con sede in Castelplanio (An), iscritta nel Registro delle Imprese di Ancona al n. 01049370420 e nel Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Ancona al n.106098;

che il Tribunale di Ancona con sentenza in data 15 aprile 2009, depositata in Cancelleria il 17 aprile 2009, ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società Avicola Marchigiana, nominando Giudice Delegato la dott.ssa Edi Ragaglia e Commissari Giudiziali i dott.

A.S. 1/09
CRON. 3590

Roberto Corbucci, dott. Andrea Dalledonnc, dott. Pier Paolo Piccinelli;

Che in data 16.5.2009 i Commissari nominati hanno depositato presso il tribunale competente, nonché presso il Ministero dello Sviluppo Economico la relazione ai sensi dell'art 28 d.lgs. n. 270/1999;

che il Ministero competente ha inviato in data 5.6.2009 il proprio parere reso ai sensi dell'art 29 d.lgs. n. 270/1999 ;

ciò premesso:

Il Tribunale tenuto a pronunciarsi sull'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società proponente;

preliminarmente rilevato che ricorrono i requisiti soggettivi indicati all'art 2 d.lgs. n. 270/1999, affinché la AVICOLA MARCHIGIANA soc.coop.a r.l. possa essere ammessa alla presente procedura, rivisitando le argomentazione già esposte in sede di dichiarazione dello stato di insolvenza pronunciato con sentenza da Tribunale di Ancona N. 1/2009 del 15-17/472009;

che la proccdura è stata svolta nel rispetto delle previsione normative dettate dagli artt. 27-28-29 d.lgs. n. 270/1999, avendo i commissari giudiziali nominati depositato la loro relazione presso la cancelleria del Tribunale di Ancona, nel termine prescritto di trenta giorni dalla data della sentenza di dichiarazione di

insolvenza; nonché nel medesimo termine trasmesso copia al Ministero dello sviluppo economico, depositando in cancelleria copia dell'avvenuta ricezione;


che il Ministero ha formulato e comunicato il proprio parere;

che l'avviso del deposito della relazione è stato, a cura del cancelliere, regolarmente comunicato ai creditori e ad ogni altro interessato;

che nei dieci giorni successivi al deposito sono state depositate osservazioni, ai sensi dell'art. 29, co. 2 d.lgs. n. 270/1999, da parte del creditore International Paper Italia s.p.a.;

rilevato che il presupposto per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 27 del medesimo D.Lgs. n.270 è individuato nell'accertamento in concreto della possibilità di recupero da parte dell'impresa insolvente dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, a tal fine prevedendo l'articolo citato che: "Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali";

che il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali può essere realizzato dall'organo gestorio della procedura mediante la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di



durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali"), ovvero, in alternativa, attraverso una ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione"), che conduca quest'ultima a ritrovare, al termine dell'amministrazione straordinaria, la capacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte;

Che a tal fine i commissari, nella propria relazione, hanno individuato e descritto le cause dello stato di insolvenza, nonché analiticamente e compiutamente valutato l'esistenza delle condizioni previste ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Che l'esame delle situazioni che hanno portato all'insolvenza dell'impresa è indispensabile per stabilire se il piano possa essere idoneo a rimuoverlo, così che l'impresa, di conseguenza, presenti "concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico" (art.27 comma 1); nonché per valutare se la scelta del piano proposto, ove orientato verso una soluzione liquidatoria (art.27 comma 2 lettera a) - "programma di cessione") oppure nell'ottica della ristrutturazione e del risanamento (art.27 comma 2 lettera b) - "programma di ristrutturazione"), sia idoneo a consentire il ritorno dell'impresa in pieno regime produttivo e consenta il raggiungimento dell'equilibrio finanziario;



che le cause dell'insolvenza devono individuarsi essenzialmente solo in quelle di natura economica, così che la loro rimozione consenta di addivenire al prescritto risanamento;

che le cause dell'insolvenza sono state individuate dai commissari in fattori esterni, nel caso di specie nel negativo andamento del mercato di sbocco, a seguito soprattutto dell'influenza aviaria e, solo successivamente, nel danno procurato dall'incendio degli impianti di Castelplano, così che il venir meno dell'equilibrio finanziario, che ha progressivamente portato all'attuale situazione di insolvenza, è conseguenza delle ingenti perdite subite ed in quanto tale risolvibile e superabile attraverso la realizzazione di un fattivo piano di risanamento, indicato nella continuazione dell'attività di impresa, così come proposto, nella prospettiva di ripresa del mercato, per la posizione dell'azienda nel mercato nazionale, per la qualità e quantità della produzione complessiva realizzabile;

che nell'individuazione e nell'analisi delle cause dello stato di crisi i commissari hanno dato atto di aver proceduto ad una riclassificazione dei bilanci degli esercizi relativo al periodo 2003 e 2007, e che l'analisi degli stessi ha consentito di evidenziare, a decorrere dall'esercizio 2004, il verificarsi delle seguenti situazioni patologiche:

"a) Notevole riduzione della redditività dell'impresa e conseguimento di pesanti perdite.



La società, che sino all'esercizio 2003 aveva mantenuto condizioni di equilibrio economico, conseguendo risultati positivi, pur se modesti, dal 2004 al 2008 ha subito perdite notevoli.

Il realizzo di componenti straordinari positivi ha integralmente coperto le perdite degli esercizi 2004 e 2005 e solo in parte mitigato quelle dei successivi esercizi 2006, 2007 e 2008.

I fattori che hanno particolarmente influito sulle perdite subite sono essenzialmente di origine esterna, in particolare:

- per l'esercizio 2004 una notevole caduta dei prezzi di vendita;*
- per gli esercizi 2005 e 2006 gli effetti dell'influenza aviaria;*
- per l'esercizio 2007 l'aumento dei prezzi dei cereali e, soprattutto, il prolungato periodo di fermo conseguente all'incendio dello stabilimento di Castelplano.*

Nell'esercizio 2008, la caduta del fatturato conseguente all'affitto dello stabilimento di Castelplano ed al fermo degli stabilimenti di Montagnana e Gatteo hanno svolto un ruolo determinante.

b) Progressiva erosione del patrimonio sociale

Le notevoli perdite subite negli esercizi dal 2004 al 2008, nonostante il pesante intervento esterno di ricapitalizzazione effettuato da Interfin spa ("Tesoreria" del gruppo Arena) nel corso del 2007 (euro 16.000.000,00), hanno portato, nel 2008, alla

perdita dell'intero capitale sociale ed alla conseguente deliberazione di scioglimento della società.

c) Crescente disequilibrio finanziario e carenza di liquidità. Le continue perdite hanno portato, come conseguenza, ad una progressiva degenerazione della situazione finanziaria della società, sfociata inevitabilmente nell'insolvenza".

Che a fronte della situazione evidenziata la società ha proposto, al fine di recuperare gli equilibri economici e finanziari e riprendere l'attività imprenditoriale, il presente piano di ristrutturazione e di sviluppo dell'attività, predisposto in un'ottica di continuità aziendale, sostanzialmente secondo la previsione di cui all'art.27 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.270/1999, pur prospettando, relativamente ad alcuni rami aziendali, soluzioni che in parte possono farsi rientrare nella fattispecie di cui alla lettera a) dell'art.27 comma 2 del medesimo D.Lgs.n.270, attraverso la riorganizzazione strutturale, riattivazione e conseguente gestione diretta del complesso aziendale sito in Montagnana (PD), via Rotta Vecchia n. 4, con ripresa dell'attività imprenditoriale (escluso il mangimificio, intendendo la società acquistare i volatili vivi sul mercato, senza ricorrere al loro allevamento diretto); prevedendo:

- l'affitto, peraltro già stipulato con decorrenza 15 settembre 2008, ad un canone annuo pari a 220.000,00 euro, del complesso aziendale situato in Castelplanio (AN), via Carrozze Vaccili, alla società Cooperativa Carnj, facente parte del gruppo Fileni;

- la cessione dei beni (impianti e macchinari) siti nel complesso aziendale ubicato nel Comune di Gatteo (FC), via P. Neruda n. 67, adibito alla lavorazione dei prodotti avicoli, attualmente non operativo. Posseduto a titolo di affitto.


Ritenuto che il piano proposto diretto in via principale a ricollocare sul mercato l'impresa o alcuni suoi rami vitali attraverso l'adozione di uno degli indirizzi alternativi di cui all'art. 27 comma n. 2, che a tal fine l'alternatività delle previsioni, *si caratterizza nello spirito della legge per le spiccate finalità conservative del patrimonio produttivo; finalità il cui perseguimento, rappresentando uno scopo di primaria importanza per tutti i creditori coinvolti nella crisi, giustifica gli ulteriori sacrifici e l'impiego di nuove risorse che la continuazione dell'impresa impone;*

che non è incompatibile con il principio normativo dell'alternatività un piano di ristrutturazione, come quello proposto, teso alla prosecuzione dell'attività che pur preveda, nel contempo, la cessione di singoli rami d'azienda, in quanto riferibili ad attività imprenditoriali collaterali, non più produttive. Che il fine del risanamento strutturato con le modalità della conservazione dei complessi aziendali "caratterizzanti" l'impresa, è compatibile altresì con la previsione della dismissione, per cessione, di singoli rami aziendali, e di precise ed individuate attività imprenditoriali, purché accessorie e ove limitata a

singoli rami o attività non più funzionali all'esercizio dell'impresa, i così detti "rami secchi";

che, per tali premesse, il ricorso presentato dalla Avicola Marchigiana soc.coop. a r.l., in cui pur proponendo un programma biennale di ristrutturare di cui alla lettera b) dell'art 27, prevede, altresì, accanto alla riattivazione del sito produttivo di Montagnana, la possibilità di dismissione dei beni che costituivano l'azienda di Gatteo e potrebbe comportare, qualora se ne ravvisi l'opportunità, la cessione e dell'azienda di Castelplanio, deve ritenersi, nonostante la ipotizzata alternatività, contemplando ipotesi di prosecuzione e nel contempo di cessione d'attività, in questa fase ammissibile, posto che le eventuali dismissioni sono riferibili a singoli rami oggi già improduttivi.

Il Tribunale, recependo le conclusioni dei commissari; tenuto conto altresì delle precisazioni esposte nel parere del ministero; nonché esaminati altresì i rilievi e le osservazioni del creditore Paper Italia spa, (a tal fine rilevando che nella relazione depositata dai commissari giudiziali si dà esattamente conto dei rilievi mossi, avendo gli stessi individuando le operazioni indicate dal creditore Paper Italia spa, nell'ottica ed in funzione del prosieguo della procedura; rilevando, incidentalmente, altresì che le osservazioni mosse attengono ad ambiti di valutazione propri degli organi della procedura, che dovranno essere considerati nella fase successiva



di predisposizione del programma indicato di cui all'art 54 d.lgs. n. 270/1999),

ritenuto che sussistano, così come prospettato, salve le evenienze in fase di predisposizione del programma da parte del commissario straordinario, concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali facenti capo all'Avicola Marchigiana soc.coop. a r.l.;

che le prospettive di recupero non appaiono, allo stato, non realizzabile per la mancata concessione di un'espressa garanzia concessa da parte di un terzo imprenditore, che ha assicurato un intervento finanziario e commerciale sia nella fase di start-up che per la successiva fase di commercializzazione del prodotto, ritenendosi che i rapporti intercorrenti tra il terzo imprenditore e la società Avicola Marchigiana, possono di per sé rappresentare garanzia di adempimento e di rispetto dell'impegno assunto, in ragione dell'esistenza della partecipazione della società Avicola al gruppo di riferimento cui partecipa altresì il terzo imprenditore;

che, così come esposto nella relazione dei commissari, ritiene il tribunale che l'obiettivo prefisso dal piano, possa essere efficacemente realizzato attraverso l'attuazione del piano industriale di risanamento e ristrutturazione, come proposto dalla società in sede di ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza e per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, di cui all'art. 27 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 270



o, in alternativa, attraverso la cessione dei complessi aziendali di cui all'art. 27 comma 2 lettera a) del medesimo D.Lgs. n.270, secondo quanto deciderà, nella successiva fase "amministrativa" il commissario straordinario;

che l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, scongiurando i rischi di dissoluzione dell'azienda che inevitabilmente farebbero seguito ad una procedura fallimentare, risulti maggiormente conveniente, in quanto consente:

- di mantenere, nell'interesse degli stessi creditori, l'integrità e la continuità operativa dei complessi aziendali;
- di conservare i valori tecnici ed umani (organizzazione produttiva, conoscenze specifiche, tecnologie utilizzate, ed in generale tutto ciò che comunemente viene ricompreso sotto il termine "know how");
- di salvaguardare nel contempo l'aspetto occupazionale.

Visto l'art 30 d.lgs. n. 270/1999

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria della società Avicola Marchigiana soc.coop.a r.l., con sede in Castelplanio (An), iscritta nel Registro delle Imprese di Ancona al n. 01049370420 e nel Repertorio Economico Amministrativo presso la CCIAA di Ancona al n.106098;

Conferma, sino alla nomina del commissario straordinario, i provvedimenti del Tribunale resi nella sentenza di dichiarazione di insolvenza quanto alla gestione dell'azienda e all'esercizio dei



poteri conservativi in capo al liquidatore sotto la vigilanza dei commissari giudiziali e del G.D.;


Dispone che il presente decreto sia comunicato ed affisso ai sensi dell'art 8 comma 3 nei modi e nei termini stabilito di cui all'art 17 l.f., che venga altresì comunicato, a cura del cancelliere, entro tre giorni, al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Regione e al comune in cui ha sede l'impresa principale.

Ancona 16.6.2009

Il Giudice est.

Il Presidente

IL CANCELLIERE C1
(Virginia Giuliani)



TRIBUNALE DI ANCONA CANCELLERIA FALLIMENTARE V° Depositato oggi in Cancelleria Ancona 24 GIU 2009 IL CANCELLIERE C1 (Virginia Giuliani)
--